

# UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA" COMUNE DI VILLAMAR

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA TENNIS, DI UN  
CAMPO DA CALCIO A 5 - BASKET - VOLLEY PRESSO LE  
SCUOLE ELEMENTARI DI VIA RINASCITA - VILLAMAR


## PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI:

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTISTA:

*Ing. Alberto Ledda*



R.U.P.

*Ing. Valerio Porcu*

PRATICA N°:

118

FILE DOC/PDF:

12 - Schema di contratto

DATA:

Giugno 2018

ELABORATO

12

VERSIONE: 01

# UNIONE DEI COMUNI

## “MARMILLA”

Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei - Genuri - Lasplassas –

Lunamtrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu – Siddi –

Tuili – Turri – Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru

Viale Rinascita 19 – 09020 Villamar - Provincia del Sud Sardegna

Contratto d'appalto relativo all'affidamento dei lavori denominati **“Riqualficazione degli impianti sportivi, realizzazione di un campo da tennis, di un campo da calcio a 5-basket-volley presso le scuole elementari di via Rinascita - Villamar”**.

Codice CIG \_\_\_\_\_ – Codice CUP \_\_\_\_\_.

Importo netto lavori € 000.000,00.

L'anno duemiladiciotto addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Villamar, nella presso la sede dell'Unione di Comuni “Marmilla” Viale Rinascita 19 – 09020 Villamar, avanti a me Dott.

, Segretario Generale e Ufficiale Rogante dell'Unione di Comuni,

espressamente autorizzato dalla legge a rogare gli atti nell'interesse dello stesso, ex art. 97

del D. Lgs. n° 267/2000, si sono costituiti personalmente:

- per la parte pubblica: il dott. ing. **Valerio Porcu**, nato a Oristano il 29.05.1980, nella

qualità di Responsabile del Servizio Tecnico il quale agisce in nome e per conto dell'Unione

dei Comuni “Marmilla” C.F. e P.IVA 013141330922 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18

agosto 2000 n. 267, esecutivo di seguito indicato più brevemente COMUNE;

- per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_/\_\_/\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_,

con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), nella via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_, numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita I.V.A. \_\_\_\_\_,

come risulta dalla visura camerale effettuata in data \_\_/\_\_/2018, acquisita in copia e custodita unitamente al presente atto.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Riqualificazione degli impianti sportivi, realizzazione di un campo da tennis, di un campo da calcio a 5-basket-volley presso le scuole elementari di via Rinascita - Villamar", dell'importo di € 195'000.00, di cui € 190'600.00 per lavori soggetti a ribasso, € 4'400.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 76'883.56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n° \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 (*o procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n° 50/2016, o procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n° 50/2016*)

ed è stato approvato lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati;

- con verbale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, l'appalto in questione veniva provvisoriamente aggiudicato all'Impresa \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4'400,00 al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta del 0,00 %;

- con determinazione dirigenziale n° \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2016, esperiti i controlli di legge, veniva approvato il suddetto verbale e si affidava in via definitiva l'appalto in questione alla predetta ditta;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della Legge n° 266/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Le parti come sopra rappresentate e costituite, con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, convengono e stipulano quanto segue:

## TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

**Art. 1.- Richiamo alle premesse.** Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto dell'affidamento.** L'Unione dei Comuni "Marmilla, come sopra rappresentato, affida all'Impresa \_\_\_\_\_, che accetta, a mezzo dell'\_\_\_\_\_, l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

L'Appaltatore dichiara di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa con esclusione del computo metrico estimativo e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.

**Art. 3 - Importo del contratto.** L'importo contrattuale ammonta ad € 000'000,00 (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_) di cui € 000'000,00 per lavori ed € 4'400,00 per oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta del 0,00%.

**Art. 4 - Regime IVA.** Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 è soggetto ad I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 634.

**Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione.** La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi impegnati sui capitoli PEG: \_\_\_\_\_, Impegni n° \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ di € 000'0000,00, Intervento 0/00/00/00, 0/00/00/00, Centro di Costo 0.0.0. (determinazione di impegno n° \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/201\_\_).

Si precisa, inoltre, che l'Impresa dovrà riportare in fattura le seguenti indicazioni: determinazione di impegno di spesa, capitoli PEG, numero degli impegni di spesa, centro di costo ed interventi, nonché conto dedicato e codice IBAN. In assenza dei predetti dati il

servizio finanziario non potrà procedere alla liquidazione della fattura medesima.

**Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore.** Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 3 lettera dddd) del D.Lgs. 50/2016 e dell'ex art. 53, comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006, si intende stipulato a corpo, secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportate nel capitolato speciale d'appalto.

**Art. 7 - Categoria prevalente.** La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi del Codice dei Contratti, è la seguente: Categoria prevalente: OG1 € 177'150.52, Categoria scorporabile: OS03 € 6'942.64, OS30 € 10'906.83.

**Art. 8 - Nomina dell'esecutore.** Si dà atto che l'Impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa individuale e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.

**Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore.** L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: dell'Unione di Comuni "Marmilla" Viale Rinascita 19 - 09020 Villamar. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

**Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere.** L'appaltatore si riserva di comunicare, con apposita nota o all'atto dell'emissione delle relative fatture, le modalità di accredito delle somme dovute e l'eventuale o gli eventuali nominativi delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione

le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

**Art. 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore.** L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

**Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa.** L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere; egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti

previsti dall'ex art. 87 del Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R., n° 207/2010. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico. Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui all'allegato II al D. Lgs. n° 81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza. Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa; tale circostanza comporta la rescissione del contratto e la prosecuzione in danno. Il responsabile della sicurezza, se diverso dal direttore tecnico, dovrà essere nominato almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

**Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme e significato delle abbreviazioni.** L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel presente contratto d'appalto, nell'allegato capitolato speciale, nell'elenco dei prezzi unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente contratto. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal capitolato speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale, dando atto che le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto: "C.C.": Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677; D. Lgs. n° 81/2008: Decreto Legislativo 09/04/2008, n° 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul

Lavoro; Legge 106/2011; Legge 12 luglio 2011, n° 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n° 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia; Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore non ancora abrogate dal D.Lgs 50/2016; il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dalla Legge n° 106/2011; le Leggi, i Decreti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nei quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; D Lgs. n° 152/2006 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 Norme in materia ambientale (smaltimento rifiuti); le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e fossero ritenute necessarie per la corretta esecuzione delle opere.

## **TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO**

**Art. 14 - Adempimenti antimafia** Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 03.06.1998, n° 252, trattandosi di contratto di valore complessivo superiore ad € 154.937,07, è stata acquisita la certificazione antimafia, di cui al protocollo n° 302/12/9C3/Antimafia del 09/03/2012, rilasciata dalla Prefettura di Cagliari.

**Art. 15 - Divieto di cessione del contratto** Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori oggetto del presente contratto.

**Art. 16 – Subappalto** L'appaltatore, in sede di gara, **si è riservato la facoltà di avvalersi del subappalto per la categoria prevalente, OG1, Edifici civili e industriali, per le categorie scorporabili e subappaltabili**, con la percentuale, nei termini e con le modalità stabilite

dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i D.Lgs 50/2016 e dai decreti di attuazione da esso richiamati. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

**Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela.** L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro

delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore trasmette all'Amministrazione o Ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. Si conviene che l'Appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, trasmetta periodicamente, con cadenza quadrimestrale, all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Si da atto, comunque che l'Amministrazione, prima della consegna dei lavori e in coincidenza di ogni stato di avanzamento dei lavori provvederà ad acquisire il D.U.R.C. di cui al D. Lgs n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere.** L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 17 della stessa norma;
2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 102 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla stazione appaltante. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

**Art 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto.** A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 103 del D. Lgs n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore ha costituito la prescritta cauzione definitiva di € 00'000.00, mediante polizza fidejussoria n° \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_/\_\_/2016 dalla Società \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_. e per tutta la durata dei lavori, con firma legalizzata. La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con determinazione n° \_\_\_ del \_\_/\_\_/2016. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori

eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale, attestato mediante S.A.L. o analoghi documenti. Al raggiungimento di tale percentuale la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di lavori eseguiti oltre il suddetto 50%. Detto svincolo è da intendersi automatico, senza la necessità del benestare dell'Amministrazione, alla sola condizione della consegna preventiva all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o analoghi documenti (in originale o copia autentica) attestanti gli importi di lavori raggiunti. Il restante 25% dell'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

**Art. 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori.** L'Appaltatore, ai sensi ai sensi del comma 4 dell'articolo 103 del D. Lgs n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ha stipulato la polizza di assicurazione n° \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_/\_\_/2016 dalla Società \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale minimo di € 500'000,0000. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori,

per un massimale di € 500.000,00. La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con determinazione n° \_\_\_ del \_\_/\_\_/2016. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

### **TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto**

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al capitolato speciale d'appalto allegato sotto le lett. **A)**, nonché all'elenco dei prezzi unitari delle categorie a corpo e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, ad eccezione del capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145 e s.m.i, sono stati firmati dalle parti in ogni foglio in segno di presa visione e piena accettazione e vengono custoditi unitamente al presente atto.

Sono parte integrante del contratto, l'allegato capitolato speciale d'appalto, nonché, anche se non materialmente allegati: il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, gli elaborati grafici progettuali (n° 16 tavole grafiche); i piani di sicurezza; l'elenco dei prezzi unitari; le polizze di garanzia, il cronoprogramma. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

#### **Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori**

E' onere a carico dell'Appaltatore provvedere, entro i primi dieci giorni dalla consegna dei lavori, al rilievo ed alla mappatura di tutti i sottoservizi esistenti nell'area oggetto d'intervento; è da intendersi che dovranno essere rilevati sia i sottoservizi eventualmente

già indicati nel progetto sia quelli non indicati dallo stesso, con la restituzione grafica planimetrica ed altimetrica, su supporto magnetico formato DWG, che verrà consegnato alla Direzione dei Lavori. A seguito di detti rilievi l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni, redatto secondo i modelli di Gant, o simili, con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti. Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

**Art. 23 - Occupazioni temporanee di suolo** L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall'individuazione, dall'uso e dall'eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali di cantiere sono a totale carico dell'Appaltatore. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

**Art. 24 - Sospensioni e riprese dei lavori** - E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata

dal direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di

altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte

dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la

necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti

dall'articolo 106 del D. Lgs. n° 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al

momento della conclusione del contratto. La sospensione di cui sopra permane per il

tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione

dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di

variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da

introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione

temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori

stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La

diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscriverne riserva

all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima

maggior durata della sospensione.

Nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento può sospendere i

lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di

tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori

stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa, ovvero secondo giustificata determinazione del responsabile del procedimento.

B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'ex articolo 32, comma 2, lettera c) del Decreto 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'ex articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del Decreto 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del regolamento;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati

dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

**Art. 25 – Proroghe** L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma successivo. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

**Art. 26 - Durata giornaliera dei lavori** L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

**Art. 27 - Danni nel corso dei lavori.** Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose oggetto di esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata

copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 48 ore naturali e consecutive da quelle dell'evento mediante telegramma, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

**Art. 28 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.** Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016 non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 106 del

D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, così come disposto dall'art. 28

del Capitolato Speciale d'Appalto

**Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti** Qualora nel corso dei lavori sia necessario

eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di

specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei

materiali saranno determinati nei modi previsti dall'art. 28 del Capitolato Speciale

d'Appalto e dall'art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

**Art. 30 - Revisione prezzi.** La revisione prezzi è ammessa solo nei casi e nelle modalità

previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

i lavori pubblici non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art.

1664, comma 1, del codice civile. Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel

prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,

nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione

programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da

eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale

è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni

anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

**Art. 31 – Anticipazione** Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs, 50/2016 e dell'art. 30 del

Capitolato Speciale d'Appalto sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro

quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

**Art. 32 - Pagamenti in acconto** Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati

all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai S.A.L. e da tutti gli altri documenti contabili,

pagamenti in acconto (rate) ogni qual volta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al

netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0.50% per infortuni raggiunga l'importo di

**€ 40.000.00** (diconsi euro quarantamila/00) e fino alla concorrenza del 90% dei lavori

eseguiti. Il residuo 10% sarà corrisposto quale rata di saldo con il Certificato di Collaudo.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del

procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e

l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata,

come sopra quantificata.

L'ultima rata di acconto, relativa all'ultimo SAL, potrà essere inferiore all'importo di

**40'000.00** euro, fermo restando la concorrenza massima delle rate di acconto che dovrà

restare minore o uguale al 90% dell'importo di contratto.

Sulla base degli stati d'avanzamento il Direttore dei Lavori provvederà a redigere i

corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio del

Committente per la relativa liquidazione.

Nel caso di sospensione dei lavori la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore,

dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di

sospensione. Non si può procedere al pagamento nel caso in cui la sospensione dei lavori

sia imputabile all'Appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento

relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a

decorrenza dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per

disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta

giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Le liquidazioni delle rate

hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la

direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti lo ritenga necessario.

**Art. 33 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia** Il pagamento della rata di saldo, comprensiva della ritenuta prevista all'art. 32, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. La rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

**Art. 34 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e tracciabilità dei flussi finanziari.** I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante mandati di pagamento emessi in capo al Tesoriere, intestati all'impresa e resi esigibili in una delle forme previste dalla normativa vigente. In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo succitato. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla

Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si assume, altresì, l'onere di comunicare, ai sensi della norma sopra citata, il

numero del conto dedicato ed il relativo codice IBAN.

**Art 35 - Ritardo nei pagamenti** Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati

sopra sono dovuti gli interessi ai sensi dell'ex articolo 133 del D. Lgs. n° 163/2006 e

successive modifiche ed integrazioni. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato

pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'ex articolo 141 del D. Lgs. n°

163/2006, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L'importo degli interessi per

ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in

acconto ed a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza

necessità di apposite domande o riserve. Qualora il certificato di pagamento delle rate di

acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione

appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme

dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione

del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli

interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il

termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano

all'appaltatore gli interessi corrispondenti al tasso legale sulle somme dovute, fino alla

data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta

giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi

moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito

dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante,

sono dovuti gli interessi corrispondenti al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli

interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

**Art. 36 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori.** L'Appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 (diconsi dieci) giorni dalla consegna degli stessi, come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni **90** (diconsi novanta) naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'appaltatore con la firma del contratto concede incondizionatamente la propria disponibilità ad eseguire i lavori durante i mesi estivi di chiusura della scuola, senza alcuna interruzione nel periodo canonico di ferie estive.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n° 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

**Art. 37 – Penali** - Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a

seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto ad una penale del 1,00 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo di ritardo. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall' articolo 108 del D. Lgs. n° 50/2016. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

**Art. 38 – Forma e contenuto delle riserve** L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti

contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

**Art. 39 - Proprietà degli oggetti trovati** - Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

**Art. 40 – Avviso ai creditori** - A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore, per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni, a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

**Art. 41 – Collaudo** Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dall'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

**Art 42 - Difetti di costruzione** Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera.

#### TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 43 - Accordo bonario su riserve di importo notevole.** Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati dall'art. 205 del D. Lgs. n° 50/2016 l'Amministrazione seguirà la procedura ivi indicata.

**Art. 44 - Risoluzione del contratto** Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso.

**Art. 45 – Controversie** Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D. Lgs. n° 50/2016, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Il ricorso alla Camera Arbitrale sarà valutato da entrambi i contraenti e qualora ci sia il mutuo compenso. In caso di discordanza si ricorrerà secondo quanto sopra. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n° 50/2016 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

**Art. 46 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori**

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto quali elaborati di cantiere, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'I.V.A. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile, sui certificati, i verbali e quant'altro saranno seguite le indicazioni di cui alla Circolare Min. Finanze 1° luglio 1998, n° 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 97/E del 27.03.2002.

Qualora al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza: Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

**Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore** Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. d) del Decreto 207/2010, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena

e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; le spese per le vie di accesso al cantiere; le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; le spese per passaggio e per occupazioni temporanee; le spese per la custodia e la guardiania per la durata dei lavori e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni. le spese necessarie per garantire l'accesso alle proprietà pubbliche e private, tramite l'utilizzo di passerelle metalliche.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti: la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo; riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana; le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo; le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma del D. Lgs. n° 81/2008 e dell'art. 53 della L.R. n° 5/2007; le spese per garantire, nei luoghi di intervento, al personale ed ai mezzi l'accesso sui luoghi di lavoro; le spese per corredare i disegni di contabilità di documentazione fotografica dell'intero intervento; oneri relativi all'utilizzo di aree di stoccaggio temporaneo di materiali e macchinari da utilizzarsi in cantiere. Il corrispettivo per gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo è conglobato

tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo ad alcun compenso specifico.

**Art. 48 - Controlli dell'Amministrazione** L'Amministrazione rende noto di aver nominato

come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone,

addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali

operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel

Regolamento Generale e nel D. Lgs, n° 81/2008 e secondo le regole di buona fede e

correttezza:

- Responsabile del procedimento: **Dott. Ing. Valerio Porcu**

- Responsabile dei lavori (D. Lgs. n° 81/2008): **Dott. Ing. Valerio Porcu**;

- Coordinatore sicurezza in fase esecuzione: **Dott. Ing. Alberto Ledda**;

- Direttore dei lavori: **Dott. Ing. Alberto Ledda**;

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita

secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 C.C. e seguenti, in caso di contrasto con

le espressioni letterali, e dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei

lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche

eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità

dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali

impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già

controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo

all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

**Art. 49 - Accesso agli atti** Per quanto attiene all'eventuale richiesta di accesso agli atti si

rinvia alla Legge 7 agosto 1990, n° 241 ed al regolamento comunale sull'accesso, che

disciplinano la materia.

**Art 50 - Richiamo per quanto non previsto** Per tutto quanto non previsto nel presente

contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni

di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M.

LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole

difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

Richiesto lo Sottoscritto Ufficiale Rogante dell'Unione dei Comuni "Marmilla" ho ricevuto

il presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo

approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e

incondizionata accettazione.

**L'APPALTATORE**

**IL DIRETTORE D'AREA**

**IL SEGRETARIO ROGANTE**

**Art. 51 - Clausole particolarmente onerose** Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e

1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in

sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono

esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene

confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, e

specialmente dell'allegato capitolato speciale e di tutti i documenti amministrativi e

tecnici, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al

contratto, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di

contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente

conformato. L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice

civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e

dell'allegato capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati, che

seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al contratto, dichiara

di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti: Art. 5 -

Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione; Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa; Art. 16 - Subappalto; Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela; Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere; Art. 21- Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto; Art. 22- Programma di esecuzione dei lavori; Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori; Art. 27 - Danni nel corso dei lavori; Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti; Art. 37 - Penali; Art. 41- Collaudo; Art. 42- Difetti di costruzione; Art. 45 - Controversie; Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore.

Richiesto lo Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di Villacidro ho ricevuto l'articolo che precede relativo alle clausole particolarmente onerose, di cui ho dato lettura ai Signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Il presente contratto, scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia, consta di numero 9 fogli di carta resa legale, pari a numero 31 pagine, e viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante come in appresso ed a margine di ciascun foglio.

**L'APPALTATORE**

**IL DIRETTORE D'AREA**

**IL SEGRETARIO ROGANTE**